REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2000 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2000

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell'Ucraina e proroga l'impegno accettato con decisione 94/202/CE della Commissione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **INCHIESTA PRECEDENTE**

(1) Con il regolamento (CE) n. 821/94 [2], il Consiglio ha istituito, dopo un riesame in vista della scadenza, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio, di cui al codice NC 2849 20 00, originario della Repubblica popolare cinese (in appresso denominata «Cina»), della Federazione russa (in appresso denominata «Russia») e dell'Ucraina. Al tempo stesso, la Commissione ha accettato un impegno offerto dal governo della Russia insieme alla V/O Stankoimport, Mosca, Russia.

B. **INCHIESTA IN CORSO**

(2) In seguito alla pubblicazione, nell'ottobre 1998 [3], di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame presentata dal CEFIC (Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica), per conto di produttori che rappresentano una proporzione rilevante della produzione comunitaria di carburo di silicio (in appresso denominati «produttori comunitari richiedenti»). Per giustificare la richiesta, si adduceva che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(3) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame, la Commissione ha aperto un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato «regolamento di base») mediante la pubblicazione di un avviso di apertura [4].

(4) L'inchiesta sul rischio del persistere e/o della reiterazione del dumping riguardava il periodo che va dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare tale rischio riguardava il periodo che va dal 1º gennaio 1995 al 31 dicembre 1998 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta sul pregiudizio» o «PIP»).

(5) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'avvio del riesame i produttori comunitari richiedenti, gli esportatori e i produttori esportatori della Cina, della Russia e dell'Ucraina, gli importatori notoriamente interessati e i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, inviando questionari a tutte le parti suddette, nonché a coloro che si sono manifestati entro il termine fissato nell'avviso di apertura e al produttore esportatore del paese analogo, il Brasile, che ha collaborato. La Commissione ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione.

(6) Hanno risposto al questionario tutti i produttori comunitari richiedenti, quattro importatori, due operatori commerciali associati a un importatore collegato e sei utilizzatori. Altri tre importatori, inoltre, hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.

(7) Hanno collaborato all'inchiesta le seguenti società dei paesi esportatori interessati:

a) produttori esportatori:

— Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Zaporozhye, Ucraina

— Volzhsky Abrasive, Volzhsky, Regione Volgograd, Russia.

b) Esportatore:

— Stankoimport, Mosca, Russia.

c) Importatore collegato:

— Mineral Abrasive Rohstoff, Kuppenheim, Germania.

d) Produttore nel paese analogo:

— Casil S/A Carbureto de Silício, São Paulo, Brasile.

(8) Nessuno dei produttori esportatori con sede in Cina ha collaborato all'inchiesta.

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

[2] GU L 94 del 13.4.1994, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/97 (GU L 254 del 17.9.1997, pag. 6).

[3] GU C 316 del 14.10.1998, pag. 4.

[4] GU C 99 del 10.4.1999, pag. 18.

(9) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di determinare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse della Comunità. Si è proceduto a visite di verifica presso le seguenti società:

a) produttori comunitari richiedenti:

— Elektroschmelzwerk Kempten GmbH, Monaco, Germania

— Navarro SA, Madrid, Spagna.

b) Importatori non collegati nella Comunità

— Intermat S.A, Hody, Belgio

— Imexco Ullrich GmbH, Saarbrücken, Germania.

c) Operatori commerciali associati a un importatore collegato

— Mineralien-Werke GmbH Kuppenheim, Kuppenheim, Germania

— Mineralien-Werke Duisburg GmbH, Duisburg, Germania.

d) Utilizzatori nella Comunità

— Carborundum Schleifmittelwerke GmbH, Düsseldorf, Germania

— Sebald & Co. GmbH, Marktredwitz, Germania

— Werner Kessl Giessereibedarf, Trabitz, Germania.

C. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

(10) Il prodotto in esame è il carburo di silicio di cui al codice NC 2849 20 00 (in appresso denominato «carburo di silicio» o «prodotto in esame»).

(11) Date le caratteristiche del processo di produzione del carburo di silicio, si ottengono automaticamente diverse qualità del prodotto che possono essere suddivise in due tipi principali, cristallino e metallurgico. Il tipo cristallino, secondo la qualità, è utilizzato normalmente per la produzione di utensili abrasivi, mole, refrattari di alta qualità, prodotti ceramici e materie plastiche, mentre il tipo metallurgico è comunemente utilizzato in fonderia e negli altiforni come elemento portatore del silicio. Come nelle inchieste precedenti, anche in questo caso i due tipi vanno considerati un prodotto unico.

(12) La Commissione ha verificato altresì se i blocchi di carburo di silicio nitrificato rientrassero nella descrizione del prodotto di cui sopra, riscontrando che, anche se sono fatti di carburo di silicio, detti blocchi subiscono uno specifico processo di produzione supplementare che conferisce loro caratteristiche fisiche e chimiche diverse rispetto al carburo di silicio. Si è pertanto concluso che essi non rientrano nella definizione del prodotto di cui sopra, come dimostra anche il fatto che i blocchi in questione vengono importati sotto una voce doganale separata, al codice NC 6902 90 00.

(13) Come risulta dall'inchiesta precedente, il prodotto fabbricato e venduto dai produttori comunitari sul mercato comunitario è simile, sotto tutti gli aspetti, al carburo di silicio importato dai tre paesi interessati, nonché al prodotto venduto sul mercato interno del paese terzo ad economia di mercato, cioè il Brasile. Tutti questi prodotti devono quindi essere considerati un unico prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

D. **RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING**

a) **Osservazioni preliminari**

(14) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, questo tipo di riesame ha lo scopo di determinare se la scadenza delle misure implichi il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio che ne consegue.

(15) Per valutare se l'abrogazione delle misure implichi il rischio del persistere del dumping, occorre verificare l'effettiva esistenza del dumping e/o la probabilità che persista. A tale riguardo, va osservato che tutti e tre i paesi esportatori hanno continuato ad esportare nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Si è ritenuto che il livello delle importazioni dalla Russia, di poco inferiore a quello dell'inchiesta precedente, consentisse di avere un quadro attendibile e rappresentativo del PI e di determinare la probabilità che le stesse risultanze si applichino anche in futuro («test di persistenza»). Al fine di completare le risultanze sul dumping nel PI per la Cina e l'Ucraina, i cui volumi d'importazione erano relativamente modesti, si è esaminato il rischio che l'abrogazione delle misure dia luogo ad una reiterazione del dumping («test di reiterazione»).

b) **Paese analogo**

(16) Poiché i tre paesi interessati non sono considerati ad economia di mercato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, si è dovuto stabilire il valore normale in base alle informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato dove il prodotto sia stato fabbricato e venduto.

(17) Avendo esaminato il mercato mondiale del carburo di silicio, la Commissione ha ritenuto opportuno scegliere il Brasile come paese analogo per i seguenti motivi:

— le dimensioni del mercato interno del Brasile ne fanno un paese rappresentativo ai fini della determinazione del valore normale per i paesi interessati,

— visto il livello della domanda sul mercato e l'esistenza di produttori concorrenti, i prezzi interni del Brasile sono disciplinati dalle normali forze di mercato,

— considerate le diverse qualità di carburo di silicio e le sue caratteristiche fisiche e chimiche di base, il prodotto fabbricato in Brasile può essere considerato identico a quello esportato dai paesi interessati.

(18) Si è concluso, pertanto, che fosse ragionevole e opportuno scegliere il Brasile come paese analogo onde stabilire il valore normale per le importazioni di carburo di silicio originario della Cina, della Russia e dell'Ucraina.

c) **Valore normale**

(19) Il valore normale è stato calcolato in base ai dati della società brasiliana che ha collaborato.

(20) Anzitutto, si è valutato se le vendite sul mercato interno della società brasiliana che ha collaborato fossero rappresentative se confrontate alle importazioni nella Comunità dai tre paesi interessati, giungendo a conclusioni affermative per entrambi i tipi di carburo di silicio (cristallino e metallurgico) esportati nella Comunità dai paesi oggetto dell'inchiesta.

(21) Si è quindi verificato se dette vendite fossero state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, confrontando i prezzi interni e i costi di produzione per ciascun tipo di carburo di silicio.

(22) Dato che le vendite di carburo di silicio cristallino sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato brasiliano.

(23) Visto che i prezzi netti di vendita del carburo di silicio metallico sul mercato interno del Brasile erano inferiori al costo di produzione, non è stato possibile utilizzare detti prezzi per stabilire il valore normale. A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, quindi, si è dovuto calcolare un valore normale costruito per questo tipo di carburo di silicio. Il calcolo è stato fatto in base ai costi di fabbricazione sostenuti dal produttore esportatore brasiliano, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. A tal fine, la Commissione ha utilizzato le spese generali, amministrative e di vendita effettivamente sostenute e il margine di utile ottenuto con le vendite di carburo di silicio cristallino effettuate, sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali.

d) **Prezzi all'esportazione**

(24) Ogniqualvolta le vendite per l'esportazione di carburo di silicio sono state effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili.

(25) Nel determinare il prezzo all'esportazione, la Commissione non ha tenuto conto delle vendite effettuate dal produttore esportatore russo al suo importatore collegato nella Comunità, a causa dell'insufficiente collaborazione per quanto riguarda il dumping. In conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, il prezzo all'esportazione è stato quindi determinato in base alle vendite rimanenti.

(26) Visto che nessuno dei produttori cinesi ha collaborato, si è dovuto determinare il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. A tal fine, la Commissione si è basata sui dati Eurostat, ritenendo che fossero i più attendibili.

e) **Confronto**

(27) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Si sono quindi applicati adeguamenti riguardanti i costi d'imballaggio, per il valore normale, e le spese relative al carico, agli sconti, all'imballaggio e alle commissioni, per il prezzo all'esportazione.

f) **Margine di dumping**

(28) I margini di dumping rispettivi per Russia e Ucraina sono stati determinati confrontando la media ponderata del valore normale con la media ponderata dei prezzi all'esportazione nella Comunità.

(29) Il confronto ha dimostrato l'esistenza di notevoli margini di dumping per le importazioni originarie di entrambi i paesi, risultati addirittura superiori a quelli stabiliti nell'inchiesta precedente.

(30) Il confronto tra il valore normale medio per tonnellata del carburo di silicio brasiliano e il prezzo medio all'esportazione per tonnellata, basato sui dati Eurostat, per il carburo di silicio originario della Cina, ha messo in luce l'esistenza di un notevole margine di dumping anche per questo paese.

g) **Rischio di persistenza e/o reiterazione del dumping**

(31) Come si è già detto, il fatto che sulle importazioni nella Comunità dai paesi interessati venisse ancora praticato un alto livello di dumping comporta un rischio di persistenza di questo fenomeno, specie per quanto riguarda la Russia. Durante il PI, tuttavia, i volumi d'importazione dall'Ucraina e dalla Cina sono stati relativamente bassi (al di sotto dell'1 % del consumo comunitario). Si è pertanto valutato se vi fosse un rischio di reiterazione del dumping attraverso un incremento delle importazioni.

i) *Cina*

(32) Vista la mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi, l'analisi della Commissione si è basata sulle informazioni fornite nella richiesta di riesame, nonché su quelle contenute negli articoli specializzati e negli studi di mercato presentati dalle parti interessate nel corso dell'inchiesta.

(33) Dalle fonti suddette risulta che la Cina dispone di una notevole capacità produttiva per il carburo di silicio, che nel PI era pari al 40 % della capacità di produzione mondiale. La produzione effettiva della Cina corrisponderebbe inoltre al 70 % circa del suo potenziale.

(34) I produttori cinesi sono pertanto in grado di produrre quantitativi supplementari, che rappresenterebbero il 70 % del consumo comunitario nel PI.

(35) Le esportazioni cinesi di carburo di silicio dominano attualmente i mercati statunitense e giapponese, dove è poco probabile che il consumo interno aumenti considerevolmente negli anni a venire. Questi mercati, pertanto, non possono assorbire quantitativi supplementari.

(36) Per quanto riguarda le esportazioni cinesi di carburo di silicio nei paesi terzi, la Commissione ha analizzato la situazione del mercato statunitense, primo mercato in termini di volume per le esportazioni cinesi di carburo di silicio.

(37) Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione, l'inchiesta ha stabilito che le esportazioni cinesi negli Stati Uniti consistono per lo più in carburo di silicio metallurgico, cioè quello di qualità inferiore. Si è inoltre riscontrato che i prezzi dei materiali cinesi venduti sul mercato statunitense erano nettamente inferiori al valore normale stabilito in Brasile e al di sotto del prezzo del carburo di silicio metallurgico venduto dai produttori comunitari sul mercato comunitario, nonché dei prezzi cif effettivamente offerti per le importazioni cinesi nella Comunità. Il livello del dumping sulle importazioni negli Stati Uniti sarebbe quindi superiore a quello praticato sulle importazioni nella Comunità. Va infine sottolineato che una parte considerevole del consumo comunitario consiste in carburo di silicio metallurgico.

(38) Basandosi sui principali fattori rilevati, vale a dire la notevole capacità produttiva inutilizzata, il considerevole volume delle esportazioni cinesi negli Stati Uniti e i bassi prezzi all'esportazione negli Stati Uniti (che sono addirittura inferiori ai prezzi delle esportazioni cinesi nella Comunità), in caso di abrogazione delle misure è più che probabile che il paese ricominci ad esportare quantitativi rilevanti (utilizzando appieno la capacità di produzione e/o riorientando le esportazioni attualmente destinate agli Stati Uniti). I prezzi delle esportazioni cinesi attualmente praticati negli Stati Uniti possono dare un'idea del livello di prezzo delle future esportazioni nella Comunità. Esiste quindi il rischio che vengano nuovamente applicati alti margini di dumping a volumi considerevoli.

ii) *Ucraina*

(39) Il produttore esportatore noto dell'Ucraina ha collaborato all'inchiesta fornendo informazioni che la Commissione ha utilizzato. L'analisi della Commissione si è basata altresì sulle informazioni fornite nella richiesta di riesame, nonché su quelle contenute negli articoli specializzati e negli studi di mercato.

(40) L'inchiesta ha riscontrato che, durante il PI, questo produttore esportatore ha utilizzato meno del 60 % della sua capacità. In termini di quantitativi, e considerato il consumo comunitario totale, esso potrebbe produrre volumi supplementari pari al 6 % circa del consumo comunitario durante il PI.

(41) Dall'inchiesta è risultato che la Repubblica ceca è il principale mercato di esportazione dell'Ucraina. Durante il periodo dell'inchiesta, le esportazioni nella Repubblica ceca sono state pari al 2-5 % del consumo comunitario. Poiché solo una parte di queste esportazioni è stata venduta direttamente al produttore esportatore ucraino che ha collaborato, si sono utilizzate le statistiche commerciali ufficiali di questi paesi per determinare la media dei prezzi all'esportazione ucraini, che è risultata nettamente inferiore ai prezzi del carburo di silicio prodotto e venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario e al di sotto dei prezzi all'esportazione praticati dall'Ucraina nella Comunità.

(42) Basandosi sulle esportazioni ucraine nella Repubblica ceca, si ha un'idea precisa di quello che sarebbe il potenziale di esportazione dell'Ucraina sul mercato comunitario, in termini di volume e di valore, in caso di abrogazione delle misure.

(43) Visto che il mercato comunitario è molto più attraente, in termini di prezzi, di altri mercati, si conclude che gli attuali volumi delle importazioni ucraine nella Comunità registrerebbero probabilmente un aumento considerevole in caso di abrogazione delle misure, e niente permette di affermare che i futuri prezzi all'esportazione sarebbero più elevati degli attuali prezzi delle esportazioni ucraine oggetto di dumping nella Comunità. Si conclude, pertanto, che esiste un rischio di reiterazione delle pratiche di dumping su volumi considerevoli delle esportazioni ucraine.

h) **Conclusione**

(44) In considerazione di quanto precede, si è stabilito che l'abrogazione delle misure comporterebbe un rischio di persistenza del dumping per quanto riguarda la Russia e di reiterazione del dumping nel caso dell'Ucraina e della Cina.

E. DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA

(45) L'inchiesta ha confermato che i due produttori richiedenti rappresentavano nel PI l'intera produzione comunitaria di carburo di silicio. Essi costituiscono pertanto l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(46) Va osservato che la Pechiney Electrometallurgie (Francia) e la Samatec (Italia), due dei quattro produttori comunitari che rappresentavano l'industria comunitaria nelle inchieste precedenti, hanno cessato le operazioni collegate al carburo di silicio dopo pochi mesi dall'istituzione delle misure attualmente in vigore.

F. SITUAZIONE SUL MERCATO COMUNITARIO

1. CONSUMO NELLA COMUNITÀ

(47) Il consumo comunitario apparente di carburo di silicio è stato stabilito in base ai volumi di vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, nonché alle importazioni nella Comunità di carburo di silicio dai paesi interessati e da tutti gli altri paesi terzi.

(48) Da questi calcoli è risultato che il consumo è aumentato dell'8 % durante il PIP. A tale riguardo, va osservato che, nel complesso, il mercato del carburo di silicio è rimasto stabile durante il periodo in esame. L'unico aumento del consumo, osservato nel 1998 (PI), è dovuto alla più intensa attività dell'industria siderurgica e va quindi considerato eccezionale, come confermano i dati disponibili per il primo semestre del 1999, vicini ai livelli raggiunti nel 1996 e nel 1997.

2. IMPORTAZIONI DAI PAESI INTERESSATI

a) **Volume e quote di mercato delle importazioni in dumping**

(49) Il volume delle importazioni di carburo di silicio originario dei paesi interessati ha subito una notevole contrazione, passando da 37 886 tonnellate nel 1995 a 15 492 tonnellate nel PI (– 59 % circa durante il PIP). Il fenomeno è particolarmente pronunciato per la Cina e l'Ucraina. A titolo di confronto, la diminuzione relativamente limitata del volume delle importazioni russe (– 7 %) può essere attribuita all'accettazione dell'impegno dell'esportatore russo Stankoimport, che limita le importazioni russe a un livello non pregiudizievole, mentre tutte le altre importazioni originarie della Russia sono soggette a dazi antidumping.

(50) La quota di mercato complessiva delle importazioni dai paesi interessati nella Comunità è diminuita del 39 % tra il 1995 e il PI. La quota di mercato della Cina e dell'Ucraina è scesa dell'1 %, mentre le quote di mercato delle importazioni dalla Russia si sono attestate tra il 5 e il 10 %.

b) **Andamento dei prezzi delle importazioni in questione e politica seguita in materia di prezzi**

i) *Andamento dei prezzi delle importazioni in questione*

(51) Basandosi sui dati Eurostat, si è stabilito l'andamento dei prezzi durante il PIP. L'analisi, tuttavia, è stata resa più difficile dal fatto che il codice NC corrispondente non fa distinzioni tra i diversi tipi di carburo di silicio. Dalle informazioni ottenute nel corso dell'inchiesta si è desunto che le importazioni dalla Cina consistono per lo più in carburo di silicio metallurgico (ossia di qualità inferiore), mentre dagli altri due paesi si importano sia il carburo di silicio metallurgico che quello cristallino.

(52) Dai dati Eurostat risulta che i prezzi russi sono aumentati dell'11 % tra il 1995 e il PI, mentre i prezzi medi delle esportazioni dalla Cina e dall'Ucraina sono diminuiti rispettivamente del 28 % e dell'8 %.

ii) *Politica seguita in materia di prezzi*

(53) Per esaminare la politica di prezzi degli esportatori rispetto a quella dell'industria comunitaria, si è proceduto ad un confronto dei prezzi da cui è risultato che durante il PI i prezzi delle importazioni in questione (per il prodotto sdoganato, dazio antidumping corrisposto) erano in media nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria. Più precisamente, si è riscontrato che i prezzi delle importazioni russe effettuate nel quadro dell'impegno (cioè esenti dai dazi antidumping) erano nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Tutte queste vendite hanno riguardato il carburo di silicio cristallino. Si è comunque rilevato che il prezzo del volume supplementare d'importazioni del prodotto in esame originario della Russia, per lo più di tipo metallurgico, era superiore ai prezzi dell'industria comunitaria, anche al netto del dazio antidumping.

3. SITUAZIONE ECONOMICA DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

a) **Produzione**

(54) La produzione di carburo di silicio dell'industria comunitaria è aumentata del 13,4 % tra il 1995 e il PI, con una punta nel 1996 dopo l'istituzione delle misure attualmente in vigore. Da allora, la produzione è rimasta relativamente stabile. Va osservato, tuttavia, che all'evoluzione della produzione nel corso del 1996 non ha fatto riscontro un'evoluzione analoga del volume delle vendite.

b) **Capacità di produzione**

(55) Durante il PIP la capacità di produzione è rimasta stabile. A tale riguardo, va osservato che la capacità in esame è riservata esclusivamente alla produzione del carburo di silicio.

c) **Utilizzazione degli impianti**

(56) L'utilizzazione degli impianti è aumentata del 13,4 % durante il PIP, in linea con l'incremento della produzione.

d) **Volume delle vendite**

(57) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è aumentato del 14,5 % durante il PIP, con una punta tra il 1997 e il PI in concomitanza con l'espansione del consumo comunitario. A tale riguardo, va osservato che è aumentato soprattutto il volume delle vendite dei tipi di qualità inferiore.

e) **Quota di mercato**

(58) La quota di mercato dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è lievemente aumentata (+ 2 %) durante il PIP, arrivando al 30 % circa del mercato comunitario totale.

f) **Andamento dei prezzi**

(59) Dopo il netto aumento registrato nel 1995 e nel 1996 in seguito all'istituzione delle misure attualmente in vigore, il prezzo di vendita medio dell'industria comunitaria è nuovamente calato poco prima del periodo dell'inchiesta, per una diminuzione globale del 7 %.

(60) Questa tendenza va rapportata alla mutata composizione dei prodotti venduti dall'industria comunitaria. L'inchiesta ha stabilito che i produttori comunitari hanno aumentato le vendite dei tipi di qualità inferiore, con un conseguente ribasso dei prezzi medi di vendita. Se si prescinde dall'incidenza di questo fattore, si rileva che i prezzi sono effettivamente aumentati nel 1996, scendendo successivamente per il tipo di qualità inferiore, mentre il prezzo della qualità superiore è rimasto stabile. L'andamento dei prezzi è rimasto quindi stabile per tutto il PIP, con una punta nel 1996.

(61) Va rilevato altresì che, mentre il prezzo medio dell'industria comunitaria è nettamente al di sopra dei prezzi delle importazioni in questione, le vendite dell'industria comunitaria comprendono anche tipi alquanto specifici, che sono nettamente più cari della media e hanno quindi un impatto pronunciato sul prezzo medio di vendita.

g) **Occupazione**

(62) L'occupazione è diminuita del 9 % durante il PIP.

h) **Investimenti**

(63) Gli investimenti sono risultati particolarmente ingenti nel 1995 e nel 1996, quando l'industria comunitaria si è vista costretta a modificare i suoi processi di produzione per conformarsi ai requisiti della legislazione ambientale comunitaria. Gli investimenti effettuati nel 1997 e nel PI, pertanto, sono serviti prevalentemente a perfezionare e a modernizzare gli impianti esistenti. Si conclude pertanto che l'industria comunitaria ha continuato a investire onde migliorare ulteriormente i processi di produzione.

i) **Redditività**

(64) Nonostante l'aumento registrato tra il 1995 e il 1996, la redditività dell'industria comunitaria, espressa in percentuale delle vendite nette, è poi scesa, nel PI, lievemente al di sotto del livello di equilibrio. Questa tendenza può essere ricollegata all'andamento dei prezzi.

4. VOLUME DELLE IMPORTAZIONI, QUOTE DI MERCATO E PREZZI DELLE IMPORTAZIONI DAGLI ALTRI PAESI TERZI

a) **Volume delle importazioni e quote di mercato**

(65) Il volume delle importazioni di carburo di silicio dagli altri paesi terzi è aumentato del 27 % durante il PIP (+ 30 000 tonnellate circa), con un incremento del 9 % circa in termini di quote di mercato.

(66) Va osservato che queste importazioni provengono all'80 % da tre soli paesi terzi, la Norvegia, il Venezuela e la Repubblica ceca. Sebbene la Norvegia figuri al primo posto in termini quantitativi, nel PIP il volume e la quota di mercato delle importazioni da questo paese sono rimasti stabili, mentre la quota di mercato delle importazioni dal Venezuela, aumentate del 163 %, è più che raddoppiata (10 % circa nel PI). Nello stesso periodo, il volume e la quota di mercato delle importazioni dalla Repubblica ceca si sono quintuplicati, arrivando al 6 % circa durante il PI. Le quote di mercato di questi tre paesi sono aumentate del 35 % e hanno registrato fluttuazioni comprese tra il 30 e il 50 % del mercato comunitario.

b) **Prezzi di vendita delle importazioni dai paesi terzi**

(67) Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi dei tre principali paesi esportatori, durante il PIP i prezzi norvegesi si sono attestati ad un livello piuttosto elevato, giustificato dal fatto che questo paese esporta principalmente carburo di silicio di qualità superiore. Nello stesso periodo, i prezzi del prodotto in esame originario della Repubblica ceca sono notevolmente diminuiti (– 35 %), contestualmente a un calo del 9 % per i prezzi delle importazioni dal Venezuela; il livello dei prezzi di questi due paesi è risultato estremamente basso rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria.

5. CONCLUSIONE SULLA SITUAZIONE NEL MERCATO COMUNITARIO

(68) Le misure attualmente in vigore hanno avuto ripercussioni alquanto positive sull'industria comunitaria dal 1995 in poi. Tra il 1995 e il PI, infatti, la maggior parte dei fattori economici analizzati ha avuto un'evoluzione favorevole, con un incremento del 13 % del volume e della capacità di produzione, un aumento del 15 % del volume delle vendite e una lieve espansione delle quote di mercato. Questa tendenza positiva è stata però attenuata da diversi fattori, tra cui i bassi prezzi di vendita dell'industria comunitaria. Ciò spiega perché la redditività dell'industria comunitaria non è aumentata allo stesso ritmo e non si è discostata dal livello di equilibrio.

(69) Due dei paesi esportatori interessati (Cina e Ucraina) hanno registrato notevoli perdite in termini di volume delle vendite e dispongono attualmente di quote di mercato irrilevanti. Le importazioni dalla Russia hanno subito un calo meno radicale, attestandosi su una quota di mercato del 5-10 %. I prezzi delle importazioni dai paesi interessati sono rimasti sempre bassi rispetto a quelli dell'industria comunitaria.

(70) Durante questo periodo, si è registrato un incremento delle importazioni dagli altri paesi terzi, specie il Venezuela e la Repubblica ceca, le cui quote di mercato sono aumentate in misura considerevole negli ultimi due anni del PIP, a fronte di prezzi di vendita moderati e in diminuzione.

(71) Per i motivi suesposti, quindi, l'industria comunitaria non ha potuto sormontare gli effetti pregiudizievoli del dumping. La sua situazione resta pertanto precaria.

G. **RISCHIO DI PERSISTENZA E/O REITERAZIONE DEL DUMPING E DEL PREGIUDIZIO**

1. SITUAZIONE NEI PAESI INTERESSATI

(72) Considerato che l'industria comunitaria è tuttora in difficoltà, segnatamente per quanto riguarda la redditività, le probabili ripercussioni della scadenza delle misure in vigore sono state valutate in base agli elementi esposti qui di seguito.

a) **Cina**

(73) Come spiegato ai considerando da 30 a 36, la notevole capacità produttiva inutilizzata può permettere agli esportatori cinesi di aumentare in futuro la produzione e le esportazioni nella Comunità. Considerate inoltre le risultanze relative all'andamento delle esportazioni sui mercati dei paesi terzi, specie gli Stati Uniti, in termini di volume e di prezzi, il mercato comunitario risulterebbe molto attraente per gli esportatori cinesi in caso di abrogazione delle misure.

(74) Si è inoltre esaminato se il fatto che le esportazioni di carburo di silicio dalla Cina siano soggette dall'inizio del 1999 ad un sistema locale di licenze applicato a un certo numero di minerali e di terre rare possa incidere in futuro sui prezzi degli esportatori cinesi. A tale riguardo, va osservato che il sistema di cui sopra viene gestito autonomamente dal governo del paese esportatore e non può influire in nessun modo sulla decisione delle istituzioni comunitarie circa l'eventuale reiterazione del dumping e del pregiudizio.

b) **Russia e Ucraina**

(75) Come spiegato ai considerando da 37 a 42, la capacità di produzione inutilizzata della Russia e dell'Ucraina consentirebbe agli esportatori di questi paesi di aumentare in futuro la produzione e le esportazioni nella Comunità. Considerato inoltre l'andamento delle esportazioni sui mercati dei paesi terzi, specie la Repubblica ceca, in termini di volume e di prezzi, il mercato comunitario risulterebbe molto attraente per questi esportatori in caso di abrogazione delle misure.

(76) Dopo l'istituzione delle misure, le importazioni nella Repubblica ceca originarie della Russia e dell'Ucraina si sono moltiplicate per 6,5 in termini di volume, raggiungendo un livello corrispondente al 6 % del consumo comunitario.

(77) In caso di abrogazione delle misure, gli esportatori russi e ucraini potranno riorientare in parte le loro massicce esportazioni verso la Comunità commercializzando la produzione in eccesso a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria, come indica la politica da essi seguita in materia di prezzi sui mercati dei paesi terzi. Va osservato inoltre che il carburo di silicio russo della qualità migliore (del tipo cristallino), importato nella Comunità in esenzione dai dazi antidumping nel quadro dell'impegno, è venduto attualmente a un prezzo nettamente inferiore a quello dell'industria comunitaria.

2. CONCLUSIONE SUL RISCHIO DI PERSISTENZA E/O DI REITERAZIONE DEL DUMPING E DEL PREGIUDIZIO

(78) In considerazione di quanto precede, e in particolare del fatto che:

— in caso di abrogazione delle misure, è probabile che i tre paesi in questione continueranno ad esportare a prezzi di dumping, visto che le pratiche di dumping non sono mai cessate e che non si vede per quale motivo dovrebbero cessare in futuro,

— è probabile che le importazioni aumentino in misura considerevole, poiché la notevole capacità di produzione inutilizzata e le massicce esportazioni verso i mercati dei paesi terzi permetteranno indiscutibilmente ai tre paesi interessati di aumentare in futuro la produzione e i volumi di esportazione,

— questa convinzione è corroborata dalla politica di esportazione sui mercati dei paesi terzi da essi seguita dopo l'istituzione delle misure antidumping attualmente in vigore,

— è probabile inoltre che, in assenza di misure antidumping, i prezzi praticati dagli esportatori dei paesi in questione siano nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, vista la politica dei prezzi da essi attuata sui principali mercati di esportazione e i bassi prezzi (anche compreso il dazio) che applicano attualmente alle loro esportazioni sul mercato comunitario. Per di più, considerata la stabilità del mercato comunitario dal punto di vista della domanda, una maggiore offerta di carburo di silicio provocherà sicuramente una diminuzione dei prezzi;

— sebbene la sua situazione sia notevolmente migliorata dopo l'istituzione delle misure in oggetto, l'industria comunitaria non ha potuto mantenere la sua redditività e versa tuttora in condizioni precarie;

si conclude che l'abrogazione delle misure comporta un rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio.

H. **INTERESSE DELLA COMUNITÀ**

1. OSSERVAZIONE PRELIMINARE

(79) Per valutare il probabile impatto del mantenimento o dell'abrogazione delle misure, la Commissione a chiesto informazioni a tutte le parti interessate menzionate più sopra, inviando questionari a 40 importatori (compresi due operatori commerciali associati) e a 22 utilizzatori del prodotto in questione. Hanno risposto al questionario sei importatori, quattro dei quali hanno fornito informazioni alla Commissione. Sei utilizzatori hanno risposto al questionario, fornendo dati che sono stati verificati.

(80) Va ricordato che nella precedente inchiesta si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse della Comunità. Per di più, la presente inchiesta riguarda un riesame e quindi analizza una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore, il che dovrebbe consentire di individuare le eventuali ripercussioni negative indebite delle misure antidumping esistenti sulle parti interessate.

(81) Su queste basi, si è cercato di appurare se, nonostante le conclusioni relative al dumping alla situazione dell'industria comunitaria e alla reiterazione del dumping e del pregiudizio, esistessero motivi impellenti per concludere che, nel caso in oggetto, il mantenimento delle misure non è nell'interesse della Comunità.

2. INTERESSE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(82) Si ritiene che l'abrogazione dei dazi antidumping istituiti nel corso dell'inchiesta precedente provocherebbe probabilmente la reiterazione del dumping e del pregiudizio deteriorando la situazione dell'industria comunitaria, rimasta fragile nonostante il miglioramento registrato.

(83) L'industria comunitaria ha sviluppato la produzione di carburo di silicio di altissima qualità ed è attualmente l'unica, a parte un produttore che non ha sede nella Comunità, a poter produrre prodotti di questo tipo per rifornire il mercato comunitario. Questi prodotti sono destinati ad applicazioni estremamente specifiche, di recente progettazione, nel campo dell'elettronica e della produzione di ceramiche di alto livello. Si tratta di due segmenti del mercato che nei prossimi anni costituiranno senza alcun dubbio la principale fonte di crescita per l'industria comunitaria. Nonostante il loro elevato valore aggiunto, tuttavia, essi rappresentano tuttora un modesto volume di vendite, che non basta a coprire interamente i costi di produzione se si considera che il processo di produzione è lo stesso per il carburo di silicio di qualità inferiore e superiore. È pertanto indispensabile tutelare contro le pratiche commerciali sleali il notevole potenziale di questo segmento del mercato per i tipi di qualità inferiore, che inoltre devono essere venduti a prezzi ragionevoli per poter salvaguardare la vitalità dell'industria comunitaria.

(84) Tutti gli operatori del settore ritengono in effetti che, in caso di abrogazione delle misure, la concorrenza sarebbe particolarmente accanita per quanto riguarda i tipi di qualità inferiore. Ne conseguirebbero probabilmente forti perdite in termini di volume e di quota di mercato, relativamente a questo segmento, per l'industria comunitaria, la cui situazione risulterebbe seriamente compromessa.

(85) In considerazione di quanto precede, si ritiene opportuno prorogare le misure in vigore onde scongiurare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, che potrebbero mettere a repentaglio l'esistenza dell'industria comunitaria. Occorre inoltre tenere presente che l'eventuale scomparsa di detta industria avrebbe ripercussioni negative anche sull'industria a valle, che dipenderebbe totalmente dalle importazioni dai paesi terzi.

3. INTERESSE DEGLI IMPORTATORI

(86) Hanno risposto al questionario cinque dei quaranta importatori (compresi due operatori commerciali associati) che lo hanno ricevuto. Quattro di essi si sono pronunciati esplicitamente a favore del mantenimento delle misure, adducendo che in caso di abrogazione il mercato sarebbe inondato da prodotti a buon mercato e di qualità scadente, che provocherebbero perturbazioni. Un importatore ha invece optato per una posizione di neutralità.

(87) Considerate la scarsa cooperazione e le osservazioni di cui sopra, si conclude che nel complesso la situazione economica degli importatori del prodotto in questione non risentirebbe indebitamente del mantenimento delle misure.

4. INTERESSE DEGLI UTILIZZATORI

(88) L'industria a valle opera principalmente in tre diversi segmenti del mercato: il segmento abrasivo (lucidatura), il segmento refrattario (rivestimento dei forni) e il segmento metallurgico, dove il carburo di silicio viene usato come lega. Pur essendo il più vasto a livello comunitario, quest'ultimo segmento riguarda il carburo di silicio della qualità più scadente.

(89) A giudicare dalla scarsa cooperazione e dalle osservazioni delle società che hanno collaborato, i dazi antidumping in vigore non hanno avuto ripercussioni negative di rilievo sugli utilizzatori del carburo di silicio. A tale riguardo, va osservato che nessuno degli utilizzatori ha menzionato un aumento generale dei prezzi e/o una perdita di redditività da cinque anni a questa parte, ossia dopo l'istituzione delle misure.

(90) Più precisamente, uno dei sei utilizzatori che hanno collaborato non ha fatto commenti, mentre altri tre si sono pronunciati esplicitamente a favore del mantenimento delle misure ritenendo che un'eventuale abrogazione costringerebbe l'industria comunitaria a cessare l'attività, privandoli delle forniture del carburo di silicio di qualità superiore necessario per le applicazioni finali più sofisticate. Come si è già detto, l'industria comunitaria è l'unica, a parte un produttore di un altro paese terzo, a poter produrre tipi analoghi per rifornire il mercato comunitario. Se questo produttore rimanesse l'unico a rifornire il mercato comunitario, si potrebbe arrivare a una situazione di monopolio. Dato inoltre che il produttore in questione fa parte di un gruppo internazionale che opera attivamente anche sui mercati a valle, la concorrenza in questo settore potrebbe rivelarsi sempre più sfavorevole per gli utilizzatori «indipendenti».

(91) Due utilizzatori hanno caldeggiato l'abrogazione delle misure. Il primo, che si occupa delle applicazioni abrasive, ha dichiarato che l'assenza di misure antidumping permetterebbe di procurarsi materie prime meno costose e di essere quindi più competitivi rispetto alle applicazioni analoghe importate che utilizzano il carburo di silicio meno caro. Il secondo, che opera sul mercato metallurgico, ha addotto una penuria di materiali nella Comunità. Quanto precede va rapportato al fatto che il carburo di silicio rappresenta in media il 20 % del costo di produzione delle applicazioni abrasive e può essere attualmente fornito, in esenzione dai dazi antidumping, da molte fonti diverse che coprono una parte considerevole del consumo comunitario, compresi i produttori comunitari, i paesi terzi e persino, in esenzione parziale dal dazio, la Russia.

(92) In considerazione di quanto precede, si può concludere che, nel complesso, il mantenimento delle misure non è contrario agli interessi degli utilizzatori del carburo di silicio.

5. CONCLUSIONE SULL'INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(93) Se rimanesse senza alcuna difesa, l'industria comunitaria si troverebbe non solo in una posizione più precaria, ma rischierebbe addirittura di scomparire, come è accaduto a due produttori comunitari oggetto dell'inchiesta precedente.

(94) Apparentemente, l'istituzione delle misure non ha avuto, nel complesso, ripercussioni negative indebite sulla situazione economica degli utilizzatori e degli importatori di carburo di silicio. Molti degli utilizzatori e degli importatori che hanno collaborato sono addirittura favorevoli al mantenimento delle misure.

(95) Si conclude pertanto che non esistono motivi impellenti che si oppongano al mantenimento delle misure nell'interesse della Comunità.

I. **MISURE ANTIDUMPING**

(96) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali su cui si basa il mantenimento delle misure esistenti. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni in merito a quanto loro comunicato, ma non sono pervenute osservazioni tali da modificare le conclusioni di cui sopra.

(97) Va ricordato che gli impegni offerti dal governo russo insieme alla società Stankoimport, accettati con decisione 94/202/CE sono tuttora applicabili.

(98) L'esportatore interessato e le autorità del paese esportatore sono stati informati che il mantenimento in vigore dei dazi antidumping definitivi a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base significa anche la società rimarrebbe vincolata dai termini del suo impegno. Non sono state ricevute osservazioni al riguardo.

(99) Ne consegue che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere i dazi antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni di carburo di silicio originario della Cina, della Russia e dell'Ucraina istituiti con regolamento (CE) n. 821/94, modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 1786/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio di cui al codice NC 2849 20 00, originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell'Ucraina.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento, è la seguente:

— Repubblica popolare cinese: 52,6 %,

— Federazione russa: 23,3 % (codice addizionale Taric 8747),

— Ucraina: 24 %.

3. Il dazio non si applica alle importazioni del prodotto definito nel paragrafo 1, esportato nella Comunità dalla società V/O Stankoimport, Mosca, Russia (codice addizionale Taric 8746).

Articolo 2

Salvo disposizioni contrarie, a detti dazi si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA